

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2192/90 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 1990

**relativo alla sospensione della pesca d'« altra specie » da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 4053/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1990, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle isole Færøer <sup>(3)</sup>, prevede dei contingenti d'« altra specie » per il 1990;

considerando che, ai fini all'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture d'« altra specie » nelle acque delle isole Færøer da parte di navi battenti bandiera della

Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Si ritiene che le catture d'« altra specie » nelle acque delle isole Færøer eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1990.

La pesca d'« altra specie » nelle acque delle isole Færøer eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1990.

*Per la Commissione*

Manuel MARIN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 63.